



COMUNE DI VALGREGGHENTINO

PROVINCIA DI LECCO

INDIVIDUAZIONE DEL RETICOLO IDRICO E DETERMINAZIONE DELLE FASCE DI RISPETTO

D.G.R. n. XI/5714 del 15 dicembre 2021

REGOLAMENTO COMUNALE DI POLIZIA IDRAULICA

DOC. 2	COMUNE DI VALGREGGHENTINO Piazza Roma, n. 2 - 23857 Valgregghentino (LC) Tel: +39 0341 604507 - Fax. 0341 660063 e-mail: protocollo@comune.valgregghentino.lc.it pec: comune.valgregghentino@pec.regione.lombardia.it		DATA: MAGGIO 2022
	REVISIONE	STATO	DATA
01	DEFINITIVO	05/2022	PROFESSIONISTA INCARICATO: DOTT. GEOL. MATTEO LAMBRUGO via C. Alberto, n.10 - 23822 BELLANO (LC) tel: 3490565625 e.mail: matteo.lambrugo@geosgl.it pec: matteo.lambrugo@pec.geosgl.it <i>In collaborazione con:</i> DOTT. GEOL. PIETRO ALBORGHETTI via Cairoli, n.59 - 23900 LECCO (LC) Tel./Fax: 0341 369145 - Cell: 348 7054778 e.mail: pietroalbo@virgilio.it pec: pietro.alborghetti@epap.sicurezzapostale.it

Comune di Valgrehentino

INDICE:

TITOLO I: *Leggi, norme, criteri e documenti utilizzati per l'individuazione e la determinazione del Reticolo Idrico Minore.*

<i>Art. 1 – Leggi, norme, criteri e documenti di riferimento</i>	<i>pag. 3</i>
<i>Art. 2 – Finalità e competenze</i>	<i>pag. 6</i>
<i>Art. 3 – Individuazione del Reticolo Idrico Minore (RIM)</i>	<i>pag. 7</i>
<i>Art. 4 – Fasce di rispetto e distanze</i>	<i>pag. 8</i>

TITOLO II: *Del Reticolo Idrico Principale di competenza della Regione Lombardia (UTR Brianza Lecco); determinazione delle fasce di rispetto dei corsi d'acqua; attività vietate e/o soggette ad autorizzazione nelle fasce di rispetto.*

<i>Art. 5 – Autorizzazione - Concessione - Nullaosta Idraulico</i>	<i>pag. 9</i>
<i>Art. 6 – Attività vietate all'interno delle fasce di rispetto del RIP</i>	<i>pag. 9</i>
<i>Art. 7 – Attività soggette ad autorizzazione all'interno delle fasce di rispetto del RIP</i>	<i>pag. 11</i>
<i>Art. 8 – Attività soggette a Nullaosta Idraulico all'interno delle fasce di rispetto del RIP</i>	<i>pag. 12</i>
<i>Art. 9 – Interventi ammissibili con procedura d'urgenza</i>	<i>pag. 13</i>
<i>Art. 10 – Scarichi nei corsi d'acqua del RIP</i>	<i>pag. 13</i>
<i>Art. 11 – Canoni di polizia idraulica</i>	<i>pag. 13</i>
<i>Art. 12 – Sovrapposizione con altri vincoli</i>	<i>pag. 14</i>
<i>Art. 13 – Distanze - oneri</i>	<i>pag. 14</i>
<i>Art. 14 – Concessioni in aree demaniali e sdemanializzazione</i>	<i>pag. 14</i>
<i>Art. 15 – Ripristino di corsi d'acqua</i>	<i>pag. 14</i>
<i>Art. 16 – Edifici esistenti all'interno delle fasce di rispetto</i>	<i>pag. 14</i>

TITOLO III: *Del Reticolo Idrico Minore di competenza del Comune di Valgrehentino; determinazione delle fasce di rispetto dei corsi d'acqua minori; attività vietate e/o soggette ad autorizzazione nelle fasce di rispetto dei corsi d'acqua minori.*

<i>Art. 17 – Autorizzazione – Concessione – Nullaosta Idraulico</i>	<i>pag. 16</i>
<i>Art. 18 – Attività vietate all'interno delle fasce di rispetto del RIM</i>	<i>pag. 16</i>
<i>Art. 19 – Attività soggette ad autorizzazione all'interno delle fasce di rispetto del RIM</i>	<i>pag. 18</i>

Comune di Valgreghentino

<i>Art. 20 – Attività soggette a Nullaosta Idraulico all'interno delle fasce di rispetto del RIM</i>	<i>pag. 19</i>
<i>Art. 21 – Interventi ammissibili con procedura d'urgenza</i>	<i>pag. 20</i>
<i>Art. 22 – Scarichi nei corsi d'acqua del RIM</i>	<i>pag. 20</i>
<i>Art. 23 – Canoni di polizia idraulica</i>	<i>pag. 20</i>
<i>Art. 24 – Sovrapposizione con altri vincoli</i>	<i>pag. 21</i>
<i>Art. 25 – Distanze – oneri</i>	<i>pag. 21</i>
<i>Art. 26 – Concessioni in aree demaniali e sdemanializzazione</i>	<i>pag. 21</i>
<i>Art. 27 – Ripristino di corsi d'acqua</i>	<i>pag. 21</i>
<i>Art. 28 – Edifici esistenti all'interno delle fasce di rispetto</i>	<i>pag. 21</i>

REGOLAMENTO COMUNALE DI POLIZIA IDRAULICA

TITOLO I: *Leggi, norme, criteri e documenti utilizzati per l'individuazione e la determinazione del Reticolo Idrico Minore.*

Art.1 *Leggi, norme, criteri e documenti di riferimento*

1. Per l'individuazione del Reticolo Idrico Minore di competenza comunale, si è tenuto conto della D.g.r. 14 dicembre 2020 - n. XI/4037 Riordino dei reticoli idrici di Regione Lombardia e revisione dei canoni di polizia idraulica. Aggiornamento della D.G.R. 18 dicembre 2017 n. X/7581, della D.G.R. 24 ottobre 2018 n. XI/698 e dei relativi allegati tecnici.
2. Riferimenti normativi:
 - Codice civile (artt. 822 e ss. cc.).
 - L. 20 marzo 1865, n. 2248 (Allegato F) "Legge sulle opere pubbliche".
 - R.D. 25 luglio 1904, n. 523 "Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie".
 - R.D. 11 dicembre 1933, n. 1775 "Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici".
 - R.D.l. 18 giugno 1936, n. 1338 "Provvedimenti per agevolare e diffondere la coltivazione del pioppo e di altre specie arboree nelle pertinenze idrauliche demaniali" .
 - R.D. 9 dicembre 1937, n. 2669 "Regolamento sulla tutela di opere idrauliche di 1ª e 2ª categoria e delle opere di bonifica".
 - L. 16 maggio 1970, n. 281 "Provvedimenti finanziari per l'attuazione delle Regioni a statuto ordinario".
 - D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 "Attuazione della delega di cui all'art. 1 della legge 22 luglio 1975, n.382".
 - L. 5 gennaio 1994, n. 37 "Norme per la tutela ambientale delle aree demaniali dei fiumi, dei torrenti, dei laghi e delle altre acque pubbliche".
 - L. 15 marzo 1997, n. 59 "Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa".
 - D.P.R. 18 febbraio 1999, n. 238 "Regolamento recante norme per l'attuazione di talune disposizioni della legge 5 gennaio 1994, n. 36 in materia di risorse idriche".
 - D.lgs. 31 marzo 1998, n. 112 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59".

Comune di Valgreghentino

- L.r. 5 gennaio 2000, n. 1 "Riordino del sistema delle autonomie in Lombardia. Attuazione del d.lgs. 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59)".
- D.p.c.m. 24 maggio 2001 "Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico (PAI) del bacino idrografico del fiume Po".
- L.r. 2 aprile 2002 , n. 5 "Istituzione dell'Agenzia interregionale per il fiume Po (AIPO)".
- Deliberazione di Giunta Regionale 25 gennaio 2002 n° 7/7868. Determinazione del reticolo idrografico principale. Trasferimento delle funzioni relative alla polizia idraulica concernenti il reticolo idrografico minore come indicato dall'art. 3, comma 114 della L.R. 1/2000 – Determinazione dei canoni regionali di polizia idraulica.
- L.r. 12 dicembre 2003, n. 26 "Disciplina dei servizi locali di interesse economico generale. Norme in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche".
- D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 - "Norme in materia ambientale".
- L.r. 29 giugno 2009, n. 10 "Disposizioni in materia di ambiente e servizi di interesse economico generale - Collegato ordinamentale".
- L.r. 1 febbraio 2012, n.1 "Riordino normativo in materia di procedimento amministrativo, diritto di accesso ai documenti amministrativi, semplificazione amministrativa, potere sostitutivo e potestà sanzionatoria".
- L.r. 15 marzo 2016, n. 4 "Revisione della normativa regionale in materia di difesa del suolo, di prevenzione e mitigazione del rischio idrogeologico e di gestione dei corsi d'acqua".
- L.r. 28 novembre 2014 , n. 31 "Disposizioni per la riduzione del consumo di suolo e per la riqualificazione del suolo degradato".
- D.p.c.m. 24 maggio 2001 "Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico (PAI) del bacino idrografico del fiume Po".
- D.g.r. 20 novembre 2017 n. 7372 "Regolamento recante criteri e metodi per il rispetto del principio dell'invarianza idraulica ed idrologica ai sensi dell'art. 58 bis della L.R. 11 Marzo 2005, N.12.
- D.g.r. 14 dicembre 2020 - n. XI/4037 Riordino dei reticoli idrici di Regione Lombardia e revisione dei canoni di polizia idraulica. Aggiornamento della D.G.R. 18 dicembre 2017 n. X/7581, della D.G.R. 24 ottobre 2018 n. XI/698 e dei relativi allegati tecnici.

Comune di Valgreghentino

- D.g.r. 15 dicembre 2021 - n. XI/5714 Riordino dei reticoli idrici di Regione Lombardia e revisione dei canoni di polizia idraulica. Aggiornamento della D.G.R. 14 dicembre 2020 n. X/4037 e dei relativi allegati tecnici.

Comune di Valgreghentino

Art.2 *Finalità, definizioni e competenze*

1. Appartengono al demanio dello Stato i fiumi, i torrenti, i laghi e tutte le acque superficiali e sotterranee ancorché non estratte dal sottosuolo.
2. Per Alveo di un corso d'acqua si intende la porzione della regione fluviale compresa tra le sponde incise naturali, costituite dal limite dell'erosione dei terreni operata dalla corrente idrica, ovvero fisse (artificiali), quali scogliere e muri d'argine in frodo.
3. Per Polizia Idraulica si intende: attività e funzioni di controllo poste in capo all'Autorità Idraulica, da effettuare, nel rispetto e nell'applicazione delle vigenti normative, sugli interventi di gestione e trasformazione del demanio idrico e del suolo in fregio ai corpi idrici, ai fini della tutela e della preservazione del corso d'acqua stesso e delle sue pertinenze. Nello specifico, la polizia idraulica si esplica mediante:
 - a) la vigilanza;
 - b) l'accertamento e la contestazione delle violazioni previste in materia;
 - c) il rilascio di concessioni relative all'utilizzo e all'occupazione dei beni demaniali;
 - d) Il rilascio di nulla-osta idraulici relativi ad opere nella fascia di rispetto dei corsi d'acqua.
4. Per Concessione Demaniale si intende l'atto necessario per poter utilizzare un bene del demanio idrico e/o le sue pertinenze. Ai sensi del R.D. 523/1904 e del R.R. 3/2010 interessa quei soggetti, pubblici o privati, che intendono occupare aree demaniali. In particolare la concessione demaniale viene suddivisa in:
 - Concessione con occupazione fisica di area demaniale: quando gli interventi o l'uso ricadono all'interno dell'area demaniale, interessando fisicamente il perimetro dell'alveo o la superficie degli argini o delle alzaie. È soggetta al pagamento del canone demaniale raddoppiato secondo le modalità indicate nell'allegato F della D.g.r. 15 dicembre 2020 - n. XI/5714.
 - Concessione senza occupazione fisica di area demaniale: quando gli interventi o l'uso non interferiscono direttamente con il perimetro dell'alveo o la superficie degli argini o delle alzaie, ma intercettano le proiezioni in verticale dell'area demaniale (ad es. attraversamenti in sub-alveo o aerei). È soggetta al pagamento del canone demaniale.
5. Il Nulla - Osta idraulico è il provvedimento che consente di eseguire opere nella fascia di rispetto di 10,00 m. (se non ridelimitati ai sensi dell'art. 96, lett. f) del R.D. n. 523/1904) dall'estremità dell'alveo inciso o, in caso di corsi d'acqua arginati, dal piede esterno dell'argine. Il nulla-osta idraulico viene, inoltre, rilasciato per la for-

Comune di Valgreghentino

mazione di difese radenti che non modifichino la geometria del corso d'acqua e non riducano in alcun modo la sezione di deflusso dell'alveo e per tutti quegli interventi o usi occasionali che interessano l'area demaniale, ma non generano interferenze significative con la stessa (es. manifestazioni culturali e/o sportive, singoli interventi di taglio piante e sfalcio erba, ecc.). Non è soggetto al pagamento del canone demaniale.

6. L'Autorizzazione provvisoria: è il provvedimento che viene rilasciato nei soli casi d'urgenza per la realizzazione di opere/interventi di rilevanza pubblica. Entro 60 giorni dall'avvio dell'attività dovrà essere comunque chiesta regolare concessione idraulica.
7. Il Parere di compatibilità idraulica è la valutazione di ordine tecnico che l'Autorità Idraulica esprime su una proposta progettuale di intervento che interessa un'area demaniale. Il parere non dà alcun titolo ad eseguire opere.
8. L'identificazione del Reticolo Idrico comunale e la sua suddivisione in Principale e Minore, è eseguita in attuazione di quanto previsto dal comma 114, art. 3 della Legge Regionale 1/2000, che prevede il trasferimento ai Comuni delle funzioni relative all'adozione dei provvedimenti di polizia idraulica, concernenti il Reticolo Idrico Minore.
9. I provvedimenti di polizia idraulica concernenti il Reticolo Idrico Principale (RIP) rimangono di competenza della Regione Lombardia (UTR Brianza - Lecco sede di Lecco).

Art.3 *Individuazione del Reticolo Idrico Minore (RIM)*

1. Il Reticolo Idrico Minore (RIM) di competenza comunale, è individuato secondo quanto definito nel regolamento di attuazione della L. 36/94: "reticolo idrico costituito da tutte le acque superficiali, ad esclusione di tutte le acque piovane non ancora convogliate in un corso d'acqua".
2. L'individuazione dei corsi d'acqua costituenti il Reticolo Idrico Minore ha seguito i criteri riportati nella D.g.r. 15 dicembre 2020 - n. XI/5714 "Riordino dei reticoli idrici di Regione Lombardia e revisione dei canoni di polizia idraulica". Assodato che tutte le acque sotterranee e superficiali, anche raccolte in invasi e cisterne fanno parte del demanio pubblico, per l'individuazione dei corsi d'acqua è stata utilizzata la cartografia ufficiale rappresentata dalle tavolette dell'Istituto Geografico Militare (IGM) alla scala 1:25.000, la Carta Tecnica Regionale (CTR) alla scala 1:10.000, i Fogli Catastali digitalizzati dall'Agenzia del Territorio e il nuovo il Database Topografico Regionale (DB.T.R.) a scala 1:2.000 e 1:10.000.
3. I corsi d'acqua individuati rispondono ad almeno uno dei seguenti criteri:

Comune di Valgreghentino

- sono indicati come demaniali nelle carte catastali o in base a normative vigenti;
 - sono stati oggetto di interventi di sistemazione idraulica con finanziamenti pubblici;
 - sono rappresentati come corsi d'acqua nella cartografie ufficiali (IGM, CTR e Data Base Topografico).
4. La denominazione "corso d'acqua" comprende "sia i corsi d'acqua naturali che quelli artificiali, fatta però esclusione dei canali appositamente costruiti per lo smaltimento di liquami e di acque reflue industriali". Non sono considerati corsi d'acqua del RIM i collettori artificiali di acque meteoriche.
 5. Sono inoltre esclusi dal RIM i canali artificiali realizzati da privati, nei quali le acque (pubbliche) vi sono artificialmente ed appositamente immesse in base a singoli atti di concessione ai sensi del T.U. 1775/1933.

Art.4 *Fasce di rispetto e distanze*

1. Le fasce di rispetto dei corsi d'acqua del RIM sono state definite sulla base dei criteri individuati nel D.g.r. 15 dicembre 2021 - n. XI/5714.
2. Nelle fasce di rispetto valgono le limitazioni e le prescrizioni previste nel presente regolamento di attuazione.
3. Le distanze dai corsi d'acqua devono intendersi misurate dal piede arginale esterno o, in assenza di argini in rilevato, dalla sommità della sponda incisa. Nel caso di sponde stabili, consolidate o protette, le distanze sono determinate con riferimento alla linea individuata dalla piena ordinaria. Nel caso di tratti intubati o tombinati, la "distanza dal corso d'acqua" dovrà essere misurata dal fianco esterno della condotta.

Comune di Valgrehentino

TITOLO II: Del Reticolo Idrico Principale di competenza della Regione Lombardia (UTR Brianza Lecco, quale Ente Competente); determinazione delle fasce di rispetto dei corsi d'acqua; attività vietate e/o soggette ad autorizzazione nelle fasce di rispetto.

Art.5 *Autorizzazione - Concessione - Nullaosta Idraulico*

1. Spetta dell'Ente Competente (UTR Brianza Lecco, sede di Lecco) definire le attività vietate o soggette ad autorizzazione e attuare le funzioni di polizia idraulica sul RIP.
2. I privati cittadini, proprietari delle aree situate all'interno delle fasce di rispetto dei corsi d'acqua del RIP (frontisti) sono tenuti alla pulizia ed al mantenimento delle scarpate, delle sponde e degli argini, da detriti di ogni genere, onde garantire il normale deflusso delle acque.
3. Nel caso in cui lo stato delle scarpate e delle sponde nelle fasce di rispetto del RIP, crei condizioni di pericolo per l'incolumità pubblica, la diffida a provvedere alla pulizia ed al mantenimento delle scarpate, delle sponde e degli argini potrà essere disposta con apposita Ordinanza Sindacale. In caso di inerzia o rifiuto a intervenire da parte dei frontisti, l'Ente Competente potrà provvedere d'ufficio, addebitando le spese sostenute ai proprietari stessi.
4. L'Ente Competente provvede al rilascio di Nullaosta a soli fini Idraulici, nei casi in cui le attività da realizzare all'interno delle fasce di rispetto non producano alterazioni al regime dell'alveo o nei casi in cui gli interventi proposti non siano suscettibili di influire direttamente o indirettamente sul regime del corso d'acqua.
5. Per gli interventi non classificabili tra quelli di cui al precedente comma 4 è necessaria l'acquisizione di specifica autorizzazione. L'autorizzazione è rilasciata dall'Ente Competente, ad eccezione delle fattispecie oggetto di norme specifiche, per le quali l'autorizzazione resta di competenza comunale o sovracomunale.
6. Quando l'intervento riguarda una tipologia soggetta ad autorizzazione e l'opera che si intende realizzare va ad occupare aree demaniali, è necessario, oltre all'autorizzazione di cui al precedente comma 5, anche la Concessione per occupazione di superficie demaniale.
7. Sono soggetti a concessione senza occupazione, gli interventi consistenti nella realizzazione di attraversamenti di tipo aereo (pali esclusi) o in subalveo, che non comportano, di fatto, occupazione di superficie demaniale.

Art.6 *Attività vietate all'interno delle fasce di rispetto del RIP*

1. Sono lavori ed atti vietati in modo assoluto sulle acque pubbliche costituenti il RIP, i seguenti:

Comune di Valgreghentino

- a) *la formazione di pescaie chiuse, pietraie, difese ed altre opere per l'esercizio della pesca, con le quali si alterasse il corso naturale delle acque; Sono eccettuate da questa disposizione le consuetudini per l'esercizio di legittime ed innocue concessioni di pesca, quando in esse si osservino le cautele od imposte negli atti delle dette concessioni, o già prescritte dall'autorità competente, o che questa potesse trovare conveniente di prescrivere;*
- b) *le piantagioni che si inoltrino dentro gli alvei dei corsi d'acqua, a ridurne la sezione normale e necessaria al libero deflusso delle acque;*
- c) *lo scarico di materiale inerte o di qualsiasi genere in alveo, sulle sponde e nelle zone di pertinenza di strutture di attraversamento, di regimazione o di difesa idraulica;*
- d) *lo sradicamento o l'abbruciamento dei ceppi e delle ceppaie che contribuiscono al sostegno delle sponde dei corsi d'acqua, senza l'esecuzione di un immediato e adeguato riconsolidamento delle stesse per una distanza orizzontale non minore di dieci metri dalla linea in cui arrivano le acque ordinarie;*
- e) *l'esecuzione di scavi, movimenti di terra o accumuli di terreno, ad una distanza minore di metri quattro dal piede arginale esterno o, in assenza di argini in rilevato, dalla sommità della sponda incisa;*
- f) *qualunque opera o fatto che possa alterare lo stato, la forma, le dimensioni, la resistenza e la convenienza all'uso, a cui sono destinati gli argini e loro accessori e manufatti attinenti;*
- g) *le variazioni ed alterazioni ai ripari di difesa delle sponde (radenti e salienti) dei corsi d'acqua, tanto arginati come non arginati, ed ogni altra sorta di manufatti attinenti;*
- h) *l'apertura di cavi, fontanili e simili a distanza dai corsi d'acqua minore di quattro metri, per evitare il pericolo di diversioni e indebite sottrazioni di acque;*
- i) *qualunque opera nell'alveo o contro le sponde dei corsi d'acqua, che possa nuocere alla libertà ed alla sicurezza della manutenzione dei corsi d'acqua;*
- j) *la realizzazione di qualsiasi manufatto all'interno delle fasce di rispetto dei corsi d'acqua (salvo quelli indicati nel successivo articolo);*
- k) *la tombinatura e l'intubamento dei corsi d'acqua, tranne il caso in cui questa sia resa necessaria da ragioni di pubblica incolumità;*
- l) *la realizzazione di muri spondali o d'argine verticali o ad elevata inclinazione all'esterno dei centri edificati;*
- m) *la modifica del tracciato dei corsi d'acqua;*
- n) *il posizionamento in alveo di infrastrutture longitudinali che ne riducano la sezione;*
- o) *il posizionamento di infrastrutture di attraversamento che comportino una riduzione della pendenza del corso d'acqua mediante l'utilizzo di soglie di fondo;*
- p) *il posizionamento di manufatti di attraversamento con intradosso a quota inferiore al piano campagna;*
- q) *la piantagione di alberi e siepi ad una distanza minore di quattro metri dal piede esterno degli argini e loro accessori;*
- r) *il pascolo e la permanenza dei bestiami sui ripari, sugli argini e loro dipendenze, nonché sulle sponde, scarpe, o banchine dei corsi d'acqua e loro accessori;*
- s) *la posa di tubazioni e sottoservizi interrati ad una distanza minore di quattro metri da piede arginale esterno o, in assenza di argini in rilevato, dalla sommità della sponda incisa.*

Comune di Valgreghentino

Art.7 *Attività soggette ad autorizzazione all'interno delle fasce di rispetto del RIP*

1. Sono lavori ed atti che non si possono eseguire se non con specifico permesso autorizzativo da parte delle autorità competenti per i diversi aspetti tecnico – amministrativi, e con l'osservanza delle condizioni dalle medesime imposte, i seguenti:
 - a) *la formazione di pennelli, chiuse ed altre simili opere nell'alveo dei corsi d'acqua anche se realizzate per facilitare l'accesso e la manutenzione agli stessi;*
 - b) *la formazione di ripari a difesa delle sponde che si avanzano entro gli alvei oltre le linee che fissano la loro larghezza naturale;*
 - c) *la formazione di rilevati di salita o discesa dal corpo degli argini per lo stabilimento di comunicazioni ai beni, agli abbeveratoi, ai guadi ed ai passi dei corsi d'acqua;*
 - d) *la ricostruzione, senza variazioni di posizione e forma, delle chiuse stabili, delle derivazioni, di ponti, ponti canali, botti e tombotti sotterranei e simili esistenti negli alvei dei corsi d'acqua. La ricostruzione di botti e tombotti può essere autorizzata soltanto nel caso di impossibilità di ripristinare il corso d'acqua a cielo aperto;*
 - e) *l'attraversamento dei corsi d'acqua con manufatti di qualsiasi tipo (ponti, tubazioni, e servizi tecnologici vari);*
 - f) *l'attraversamenti dell'alveo con tubazioni e condotte interrato, sospese o aggraffate ad altri manufatti di attraversamento;*
 - g) *l'attraversamenti dell'alveo con linee aeree elettriche, telefoniche o di altri impianti di telecomunicazione;*
 - h) *la posa di tubazioni aggraffate ai muri d'argine che occupino l'alveo in proiezione orizzontale;*
 - i) *scavi e demolizioni;*
 - j) *la formazione di parapetti rimovibili;*
 - k) *la derivazione e l'attingimento da corsi d'acqua;*
 - l) *la formazione di recinzioni a pali rimovibili purché posizionata ad una distanza non minore di quattro metri misurata dal piede arginale esterno o dalla sommità della sponda incisa;*
 - m) *la posa di tubazioni e sottoservizi interrati purché posizionata ad una distanza non minore di quattro metri misurata dal piede arginale esterno o dalla sommità della sponda incisa;*
 - n) *lo scarico di acque chiare nei corsi d'acqua (salvo il rispetto della normativa di riferimento).*
 - o) *La realizzazione di muri d'argine ed altre opere di protezione delle sponde;*
 - p) *La realizzazione di opere di regimazione e di difesa idraulica.*
2. Gli attraversamenti di qualsiasi tipo dei corsi d'acqua del RIP, qualora si configurino come ponti aventi luce maggiore di sei metri, dovranno essere dimensionati in base alle direttive dell'Autorità di Bacino del Po: "Criteri per la valutazione della compatibilità idraulica delle infrastrutture pubbliche e d'interesse pubblico all'interno delle fasce A e B del Piano stralcio per l'Assetto Idrogeologico (L. 18.05.1989, n° 183 – D.C.I. n° 18 del 26.04.2001)".
3. È facoltà dell'Ente Competente richiedere l'applicazione in tutto o in parte della direttiva di cui al precedente comma 2, anche per manufatti di dimensioni inferiori a quelle sopra specificate. Il progetto di tali attraversamenti deve essere in ogni caso

Comune di Valgreghentino

supportato da apposita relazione idrogeologica e idraulica che espliciti il dimensionamento delle opere stesse per una piena avente tempo di ritorno non inferiore a cento anni ed un franco minimo di almeno un metro. Tuttavia, nel caso di realizzazione di ponti stradali o ferroviari, le NTC 2018 prevedono che le verifiche idrauliche siano condotte con un tempo di ritorno di duecento anni ed un franco minimo di sicurezza di almeno 1,5 m.

4. Gli attraversamenti non dovranno in ogni caso restringere la sezione del corso d'acqua, avere l'intradosso ad una quota inferiore al piano campagna o comportare una riduzione della pendenza del corso d'acqua.
5. Altre norme di riferimento sono quelle contenute nel Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico (PAI) e le misure del Piano di Gestione del Rischio di Alluvioni (PGRA), in particolare relative ai seguenti ambiti:
 - aree di esondazione e dissesti morfologici a carattere torrentizio lungo le aste dei corsi d'acqua e aree di conoide (art. 9, commi 5, 6, 6-bis, 7, 8 e 9 delle Norme di Attuazione del PAI);
 - aree a rischio idrogeologico molto elevato (RME – ex PS 267/98, art. 48, 49, 50 e 51 delle Norme di Attuazione del PAI);
6. Nel caso di opere vietate in modo assoluto, l'ufficio competente non esprime parere, ma si limita a comunicare che, tenuto conto di quanto previsto nella normativa di riferimento, la realizzazione è vietata e quindi la domanda deve essere respinta.

Art.8 *Attività soggette a Nullaosta Idraulico all'interno delle fasce di rispetto del RIP*

1. Sono soggetti a Nullaosta Idraulico, i provvedimenti temporanei di Somma Urgenza, per i quali si procederà in conformità delle specifiche disposizioni normative.
2. Sono altresì soggetti solo a Nullaosta Idraulico le opere eseguite dai privati o dal Comune di Valgreghentino, per semplice difesa aderente alle sponde dei loro beni (difese radenti), che non alterino in alcun modo, direttamente o indirettamente, il regime dell'alveo.
3. In caso di occupazione di area demaniale si rimanda all'Art.14 (*Concessioni in aree demaniali e sdemanializzazione*).
4. Sono soggetti a Nulla-osta Idraulico gli interventi o gli usi occasionali che interessano l'area demaniale, ma non generano interferenze significative con la stessa (es. manifestazioni culturali e/o sportive, singoli interventi di taglio piante e sfalcio erba, ecc).

Comune di Valgrehentino

Art.9 *Interventi ammissibili con procedura d'urgenza*

1. È consentita l'effettuazione, senza la preventiva concessione idraulica, richiedendo la sola autorizzazione provvisoria, di tutte quelle attività che rivestano carattere di urgenza e rilevanza pubblica.
2. La valutazione delle condizioni di urgenza deve essere fatta dall'Ente Competente che a seguito della richiesta rilascia, se del caso, la sopra citata autorizzazione provvisoria. Il soggetto attuatore dovrà comunque richiedere il rilascio della concessione, entro 60 giorni dall'avvio dell'attività.
3. Nel provvedimento di autorizzazione si deve fare presente che, qualora a conclusione dell'iter istruttorio risulti che le opere in questione non siano concedibili, il richiedente dovrà, a sua cura e spese e senza oneri in capo all'amministrazione, procedere al ripristino dei luoghi.
4. Gli interventi realizzati dalle Autorità Idrauliche, o su loro prescrizione, per sistemazioni idrauliche o destinati alla difesa degli abitati e delle infrastrutture dalle piene e/o da altri rischi idrogeologici, non necessitano delle preventive autorizzazioni e concessioni idrauliche e non sono soggetti al pagamento di alcun canone.

Art.10 *Scarichi nei corsi d'acqua del RIP*

1. L'autorizzazione allo scarico di acque chiare nel RIP è subordinata alla presentazione di uno studio idraulico attestante la capacità del corpo idrico a ricevere e smaltire le nuove portate idriche, nel rispetto del Regolamento Regionale 23 novembre 2017 - n. 7 e smi, recante criteri e metodi per il rispetto del "principio dell'invarianza idraulica ed idrologica" ai sensi dell'articolo 58 bis della legge regionale 11 marzo 2005, n. 12.
2. Il manufatto di immissione delle nuove portate idriche dovrà essere realizzato in modo adeguato a facilitarne l'immissione nella stessa direzione del flusso della corrente del corso d'acqua.
3. Dovranno essere previsti, in sede di progetto, a supporto della richiesta di autorizzazione allo scarico, tutti gli accorgimenti necessari per prevenire ed impedire l'instaurarsi di fenomeni di erosione provocati dalla nuova immissione idrica nel corso d'acqua.

Art.11 *Canoni di polizia idraulica*

1. I canoni di polizia idraulica del Reticolo Idrico sono definiti dalla normativa vigente in materia e stabilità dalla Regione Lombardia con cadenza annuale (si veda canoni regionali di polizia idraulica - www.regione.lombardia.it).

Comune di Valgreghentino

Art.12 *Sovrapposizione con altri vincoli*

1. Eventuali vincoli già esistenti nelle fasce di rispetto, così come definite nello studio di cui questo regolamento è parte integrante, restano vigenti e si sovrappongono a quelli introdotti dal presente regolamento.

Art.13 *Distanze - Oneri*

1. Gli oneri per la misurazione e la determinazione delle distanze dai corsi d'acqua, nei casi in cui un soggetto proponga un qualsivoglia progetto, sono a carico del proponente. Tali distanze sono soggette a controllo e verifica da parte dell'Ente Competente.

Art.14 *Concessioni in aree demaniali e sdemanializzazione*

1. In caso di necessità di modificare o di definire i limiti alle aree demaniali da parte di enti pubblici o privati, si dovrà proporre ai competenti uffici dell'Amministrazione Statale (Agenzia del Territorio) le nuove delimitazioni.
2. Le richieste di sdemanializzazione sul reticolo principale dovranno essere inviate alle Agenzie del Demanio. L'ente competente dovrà in tal caso fornire il nullaosta idraulico.
3. Ai sensi del comma 4 del d.lgs. 11 maggio 1999, n° 152, le aree del demanio fluviale di nuova formazione non possono essere oggetto di sdemanializzazione.
4. Nel caso in cui le opere siano inserite su un'area demaniale è necessario presentare la richiesta di autorizzazione all'occupazione.

Art.15 *Ripristino di corsi d'acqua*

1. In caso di realizzazione di opere abusive o difformi da quanto concesso/autorizzato nelle fasce di rispetto del RIP, la diffida a provvedere alla rimozione e riduzione in ripristino potrà essere disposta con apposita Ordinanza Sindacale.
2. Nel caso di opere vietate in modo assoluto, l'ufficio competente non esprime parere, ma si limita a comunicare che, tenuto conto di quanto previsto nella normativa di riferimento, la realizzazione è vietata e quindi la domanda deve essere respinta.

Art.16 *Edifici esistenti all'interno delle fasce di rispetto*

1. Per quanto concerne gli edifici esistenti all'interno delle fasce di rispetto fluviale, realizzati antecedente al 1904 o in possesso del regolare nullaosta idraulico rilasciato dal competente ufficio del Genio Civile, sono ammessi esclusivamente gli interventi di cui alle lettere a,b,c dell'articolo 27 della L.R. 12/05.
2. Per quanto riguarda le opere ed occupazioni, senza autorizzazione idraulica, realizzate all'interno delle fasce di rispetto a distanze dai corsi d'acqua inferiori a quelle

Comune di Valgreghentino

di cui all'art. 96, lettera f) del R.D. 523/1904, vigono le disposizioni di cui all'art. 11 della L.R. n. 4/2016 "Revisione della normativa regionale in materia di difesa del suolo, di prevenzione e mitigazione del rischio idrogeologico e di gestione dei corsi d'acqua".

Comune di Valgreghentino

TITOLO III: Del Reticolo Idrico Minore di competenza del Comune di Valgreghentino; determinazione delle fasce di rispetto dei corsi d'acqua minori; attività vietate e/o soggette ad autorizzazione nelle fasce di rispetto dei corsi d'acqua minori.

Art.17 *Autorizzazione - Concessione - Nullaosta Idraulico*

1. Spetta al Comune di Valgreghentino definire le attività vietate o soggette ad autorizzazione e attuare le funzioni di polizia idraulica sul RIM.
2. I privati cittadini, proprietari delle aree situate all'interno delle fasce di rispetto dei corsi d'acqua del RIM (frontisti) sono tenuti alla pulizia ed al mantenimento delle scarpate, delle sponde e degli argini, da detriti di ogni genere, onde garantire il normale deflusso delle acque.
3. Nel caso in cui lo stato delle scarpate e delle sponde nelle fasce di rispetto del RIM, crei condizioni di pericolo per l'incolumità pubblica, la diffida a provvedere alla pulizia ed al mantenimento delle scarpate, delle sponde e degli argini potrà essere disposta con apposita Ordinanza del Comune di Valgreghentino. In caso di inerzia o rifiuto a intervenire da parte dei frontisti, il Comune di Valgreghentino potrà provvedere d'ufficio, addebitando le spese sostenute ai proprietari stessi.
4. Il Comune provvede al rilascio di Nullaosta a soli fini Idraulici, nei casi in cui le attività da realizzare all'interno delle fasce di rispetto non producano alterazioni al regime dell'alveo o nei casi in cui gli interventi proposti non siano suscettibili di influire direttamente o indirettamente sul regime del corso d'acqua.
5. Per gli interventi non classificabili tra quelli di cui al precedente comma 4 è necessaria l'acquisizione di specifica autorizzazione. L'autorizzazione è rilasciata dal Comune di Valgreghentino, ad eccezione delle fattispecie oggetto di norme specifiche, per le quali l'autorizzazione resta di competenza sovracomunale.
6. Quando l'intervento riguarda una tipologia soggetta ad autorizzazione e l'opera che si intende realizzare va ad occupare aree demaniali, è necessario, oltre all'autorizzazione di cui al precedente comma 5, anche la Concessione per occupazione di superficie demaniale.
7. Sono soggetti a concessione senza occupazione, gli interventi consistenti nella realizzazione di attraversamenti di tipo aereo (pali esclusi) o in subalveo, che non comportano, di fatto, occupazione di superficie demaniale.

Art.18 *Attività vietate (all'interno delle fasce di rispetto del RIM)*

1. Come previsto dall'art. 93, R.D. n. 523/1904, nessuno può realizzare opere nell'alveo dei fiumi, torrenti, rivi, scolatoi pubblici e canali di proprietà demaniale senza il permesso dell'Autorità idraulica competente.

Comune di Valgreghentino

2. Sono lavori ed atti vietati in modo assoluto sulle acque pubbliche costituenti il RIM, i seguenti:
- a) *la formazione di pescaie chiuse, pietraie, difese ed altre opere per l'esercizio della pesca, con le quali si alterasse il corso naturale delle acque; Sono eccettuate da questa disposizione le consuetudini per l'esercizio di legittime ed innocue concessioni di pesca, quando in esse si osservino le cautele od imposte negli atti delle dette concessioni, o già prescritte dall'autorità competente, o che questa potesse trovare conveniente di prescrivere;*
 - b) *le piantagioni che si inoltrino dentro gli alvei dei corsi d'acqua, a ridurne la sezione normale e necessaria al libero deflusso delle acque;*
 - c) *lo scarico di materiale inerte o di qualsiasi genere in alveo, sulle sponde e nelle zone di pertinenza di strutture di attraversamento, di regimazione o di difesa idraulica;*
 - d) *lo sradicamento o l'abbruciamento dei ceppi e delle ceppaie che contribuiscono al sostegno delle sponde dei corsi d'acqua, senza l'esecuzione di un immediato e adeguato riconsolidamento delle stesse per una distanza orizzontale non minore di dieci metri dalla linea in cui arrivano le acque ordinarie;*
 - e) *l'esecuzione di scavi, movimenti di terra o accumuli di terreno, ad una distanza minore di metri quattro dal piede arginale esterno o, in assenza di argini in rilevato, dalla sommità della sponda incisa;*
 - f) *qualunque opera o fatto che possa alterare lo stato, la forma, le dimensioni, la resistenza e la convenienza all'uso, a cui sono destinati gli argini e loro accessori e manufatti attinenti;*
 - g) *le variazioni ed alterazioni ai ripari di difesa delle sponde (radenti e salienti) dei corsi d'acqua, tanto arginati come non arginati, ed ogni altra sorta di manufatti attinenti;*
 - h) *l'apertura di cavi, fontanili e simili a distanza dai corsi d'acqua minore di quattro metri, per evitare il pericolo di diversioni e indebite sottrazioni di acque;*
 - i) *qualunque opera nell'alveo o contro le sponde dei corsi d'acqua, che possa nuocere alla libertà ed alla sicurezza della manutenzione dei corsi d'acqua;*
 - j) *la realizzazione di qualsiasi manufatto all'interno delle fasce di rispetto dei corsi d'acqua (salvo quelli indicati nel successivo articolo);*
 - k) *la tombinatura e l'intubamento dei corsi d'acqua, tranne il caso in cui questa sia resa necessaria da ragioni di pubblica incolumità;*
 - l) *la realizzazione di muri spondali o d'argine verticali o ad elevata inclinazione all'esterno dei centri edificati;*
 - m) *la modifica del tracciato dei corsi d'acqua;*
 - n) *il posizionamento in alveo di infrastrutture longitudinali che ne riducano la sezione;*
 - o) *il posizionamento di infrastrutture di attraversamento che comportino una riduzione della pendenza del corso d'acqua mediante l'utilizzo di soglie di fondo;*
 - p) *il posizionamento di manufatti di attraversamento con intradosso a quota inferiore al piano campagna;*
 - q) *la piantagione di alberi e siepi ad una distanza minore di quattro metri dal piede esterno degli argini e loro accessori;*
 - r) *il pascolo e la permanenza dei bestiami sui ripari, sugli argini e loro dipendenze, nonché sulle sponde, scarpe, o banchine dei corsi d'acqua e loro accessori;*

Comune di Valgreghentino

- s) *la posa di tubazioni e sottoservizi interrati ad una distanza minore di quattro metri da piede arginale esterno o, in assenza di argini in rilevato, dalla sommità della sponda incisa.*

Art.19 *Attività soggette ad autorizzazione all'interno delle fasce di rispetto del RIM*

1. Sono lavori ed atti che non si possono eseguire se non con specifico permesso autorizzativo da parte delle autorità competenti per i diversi aspetti tecnico – amministrativi, e con l'osservanza delle condizioni dalle medesime imposte, i seguenti:
 - a) *la formazione di pennelli, chiuse ed altre simili opere nell'alveo dei corsi d'acqua anche se realizzate per facilitare l'accesso e la manutenzione agli stessi;*
 - b) *la formazione di ripari a difesa delle sponde che si avanzano entro gli alvei oltre le linee che fissano la loro larghezza naturale;*
 - c) *la formazione di rilevati di salita o discesa dal corpo degli argini per lo stabilimento di comunicazioni ai beni, agli abbeveratoi, ai guadi ed ai passi dei corsi d'acqua;*
 - d) *la ricostruzione, senza variazioni di posizione e forma, delle chiuse stabili, delle derivazioni, di ponti, ponti canali, botti e tombotti sotterranei e simili esistenti negli alvei dei corsi d'acqua. La ricostruzione di botti e tombotti può essere autorizzata soltanto nel caso di impossibilità di ripristinare il corso d'acqua a cielo aperto;*
 - e) *l'attraversamento dei corsi d'acqua con manufatti di qualsiasi tipo (ponti, tubazioni, e servizi tecnologici vari);*
 - f) *l'attraversamenti dell'alveo con tubazioni e condotte interrate, sospese o aggraffate ad altri manufatti di attraversamento;*
 - g) *l'attraversamenti dell'alveo con linee aeree elettriche, telefoniche o di altri impianti di telecomunicazione;*
 - h) *la posa di tubazioni aggraffate ai muri d'argine che occupino l'alveo in proiezione orizzontale;*
 - i) *scavi e demolizioni;*
 - j) *la formazione di parapetti rimovibili;*
 - k) *la derivazione e l'attingimento da corsi d'acqua;*
 - l) *la formazione di recinzioni a pali rimovibili purché posizionata ad una distanza non minore di quattro metri misurata dal piede arginale esterno o dalla sommità della sponda incisa;*
 - m) *la posa di tubazioni e sottoservizi interrati purché posizionata ad una distanza non minore di quattro metri misurata dal piede arginale esterno o dalla sommità della sponda incisa;*
 - n) *lo scarico di acque chiare nei corsi d'acqua (salvo il rispetto della normativa di riferimento).*
 - o) *La realizzazione di muri d'argine ed altre opere di protezione delle sponde;*
 - p) *La realizzazione di opere di regimazione e di difesa idraulica.*
2. Gli attraversamenti di qualsiasi tipo dei corsi d'acqua del RIM, qualora si configurino come ponti aventi luce maggiore di sei metri, dovranno essere dimensionati in base alle direttive dell'Autorità di Bacino del Po: "Criteri per la valutazione della compatibilità idraulica delle infrastrutture pubbliche e d'interesse pubblico all'interno delle fasce A e B del Piano stralcio per l'Assetto Idrogeologico (L. 18.05.1989, n° 183 – D.C.I. n° 18 del 26.04.2001)".

Comune di Valgreghentino

3. È facoltà del Comune di Valgreghentino richiedere l'applicazione in tutto o in parte della direttiva di cui al precedente comma 2., anche per manufatti di dimensioni inferiori a quelle sopra specificate. Il progetto di tali attraversamenti deve essere in ogni caso supportato da apposita relazione idrogeologica e idraulica che espliciti il dimensionamento delle opere stesse per una piena avente tempo di ritorno non inferiore a cento anni ed un franco minimo di almeno un metro. Tuttavia, nel caso di realizzazione di ponti stradali o ferroviari, le NTC 2018 prevedono che le verifiche idrauliche siano condotte con un tempo di ritorno di duecento anni ed un franco minimo di sicurezza di almeno 1,5 m.
4. Gli attraversamenti non dovranno in ogni caso restringere la sezione del corso d'acqua, avere l'intradosso ad una quota inferiore al piano campagna o comportare una riduzione della pendenza del corso d'acqua.
5. Altre norme di riferimento sono quelle contenute nel Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico (PAI) e le misure del Piano di Gestione del Rischio di Alluvioni (PGRA), in particolare relative ai seguenti ambiti:
 - aree di esondazione e dissesti morfologici a carattere torrentizio lungo le aste dei corsi d'acqua e aree di conoide (art. 9, commi 5, 6, 6-bis, 7, 8 e 9 delle Norme di Attuazione del PAI);
 - aree a rischio idrogeologico molto elevato (RME – ex PS 267/98, art. 48, 49, 50 e 51 delle Norme di Attuazione del PAI);
6. Nel caso di opere vietate in modo assoluto, l'ufficio competente non esprime parere, ma si limita a comunicare che, tenuto conto di quanto previsto nella normativa di riferimento, la realizzazione è vietata e quindi la domanda deve essere respinta.

Art.20 *Attività soggette a Nullaosta Idraulico all'interno delle fasce di rispetto del RIM*

1. Sono soggetti a Nullaosta Idraulico, i provvedimenti temporanei di Somma Urgenza, per i quali si procederà in conformità delle specifiche disposizioni normative.
2. Sono altresì soggetti solo a Nullaosta Idraulico le opere eseguite dai privati per semplice difesa aderente alle sponde dei loro beni (difese radenti), che non alterino in alcun modo, direttamente o indirettamente, il regime dell'alveo.
3. In caso di occupazione di area demaniale si rimanda all'Art.26 (*Concessioni in aree demaniali e sdemanializzazione*).
4. Sono soggetti a Nulla-osta Idraulico gli interventi o gli usi occasionali che interessano l'area demaniale, ma non generano interferenze significative con la stessa (es. manifestazioni culturali e/o sportive, singoli interventi di taglio piante e sfalcio erba, ecc.).

Comune di Valgreghentino

Art.21 *Interventi ammissibili con procedura d'urgenza*

1. È consentita l'effettuazione, senza la preventiva concessione idraulica, richiedendo la sola autorizzazione provvisoria, di tutte quelle attività che rivestano carattere di urgenza e rilevanza pubblica.
2. La valutazione delle condizioni di urgenza deve essere fatta dall'autorità idraulica competente che a seguito della richiesta rilascia, se del caso, la sopra citata autorizzazione provvisoria. Il soggetto attuatore dovrà comunque richiedere il rilascio della concessione, entro 60 giorni dall'avvio dell'attività.
3. Nel provvedimento di autorizzazione si deve fare presente che, qualora a conclusione dell'iter istruttorio risulti che le opere in questione non siano concedibili, il richiedente dovrà, a sua cura e spese e senza oneri in capo all'amministrazione, procedere al ripristino dei luoghi.
4. Gli interventi realizzati dalle Autorità idrauliche, o su loro prescrizione, per sistemazioni idrauliche o destinati alla difesa degli abitati e delle infrastrutture dalle piene e/o da altri rischi idrogeologici, non necessitano delle preventive autorizzazioni e concessioni idrauliche e non sono soggetti al pagamento di alcun canone.

Art.22 *Scarichi nei corsi d'acqua del RIM*

1. L'autorizzazione allo scarico di acque chiare nel RIM è subordinata alla presentazione di uno studio idraulico attestante la capacità del corpo idrico a ricevere e smaltire le nuove portate idriche, nel rispetto del Regolamento Regionale 23 novembre 2017 - n. 7 e smi, recante criteri e metodi per il rispetto del "principio dell'invarianza idraulica ed idrologica" ai sensi dell'articolo 58 bis della legge regionale 11 marzo 2005, n. 12.
2. Il manufatto di immissione delle nuove portate idriche dovrà essere realizzato in modo adeguato a facilitarne l'immissione nella stessa direzione del flusso della corrente del corso d'acqua.
3. Dovranno essere previsti, in sede di progetto, a supporto della richiesta di autorizzazione allo scarico, tutti gli accorgimenti necessari per prevenire ed impedire l'instaurarsi di fenomeni di erosione provocati dalla nuova immissione idrica nel corso d'acqua.

Art.23 *Canoni di polizia idraulica*

1. I canoni di polizia idraulica del Reticolo Idrico sono definiti dalla normativa vigente in materia e stabilità dalla Regione Lombardia con cadenza annuale (si veda canoni regionali di polizia idraulica - www.regione.lombardia.it).

Comune di Valgreghentino

Art.24 *Sovrapposizione con altri vincoli*

1. Eventuali vincoli già esistenti nelle fasce di rispetto, così come definite nello studio di cui questo regolamento è parte integrante, restano vigenti e si sovrappongono a quelli introdotti dal presente regolamento.

Art.25 *Distanze - Oneri*

1. Gli oneri per la misurazione e la determinazione delle distanze dai corsi d'acqua, nei casi in cui un soggetto proponga un qualsivoglia progetto, sono a carico del proponente. Tali distanze sono soggette a controllo e verifica da parte del Comune di Valgreghentino.

Art.26 *Concessioni in aree demaniali e sdemanializzazione*

1. In caso di necessità di modificare o di definire i limiti alle aree demaniali da parte di enti pubblici o privati, si dovrà proporre ai competenti uffici dell'Amministrazione Statale (Agenzia del Territorio) le nuove delimitazioni.
2. Le richieste di sdemanializzazione sul reticolo minore dovranno essere inviate alle Agenzie del Demanio. Il Comune di Valgreghentino dovrà in tal caso fornire il nullaosta idraulico.
3. Ai sensi del comma 4 del d.lgs. 11 maggio 1999, n° 152, le aree del demanio fluviale di nuova formazione non possono essere oggetto di sdemanializzazione.
4. Nel caso in cui le opere siano inserite su un'area demaniale è necessario presentare la richiesta di autorizzazione all'occupazione.

Art.27 *Ripristino di corsi d'acqua*

1. In caso di realizzazione di opere abusive o difformi da quanto concesso/autorizzato nelle fasce di rispetto del RIM, la diffida a provvedere alla rimozione e riduzione in ripristino potrà essere disposta con apposita Ordinanza del Comune di Valgreghentino.
2. Nel caso di opere vietate in modo assoluto, l'ufficio competente non esprime parere, ma si limita a comunicare che, tenuto conto di quanto previsto nella normativa di riferimento, la realizzazione è vietata e quindi la domanda deve essere respinta.

Art.28 *Edifici esistenti all'interno delle fasce di rispetto*

1. Per quanto concerne gli edifici esistenti all'interno delle fasce di rispetto fluviale, realizzati antecedente al 1904 o in possesso del regolare nullaosta idraulico rilascia-

Comune di Valgreghentino

to dal competente ufficio del Genio Civile, sono ammessi esclusivamente gli interventi di cui alle lettere a,b,c dell'articolo 27 della L.R. 12/05.

2. Per quanto riguarda le opere ed occupazioni, senza autorizzazione idraulica, realizzate all'interno delle fasce di rispetto a distanze dai corsi d'acqua inferiori a quelle di cui all'art. 96, lettera f) del R.D. 523/1904, vigono le disposizioni di cui all'art. 11 della L.R. n. 4/2016 "Revisione della normativa regionale in materia di difesa del suolo, di prevenzione e mitigazione del rischio idrogeologico e di gestione dei corsi d'acqua".